



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

Bando PRIN 2022 PNRR– D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022

DECRETO DI PROROGA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;

VISTO il Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2088/2019 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do Not Significant Harm”*);

VISTA la Comunicazione della Commissione europea C (2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Programma Next Generation EU (NGEU), che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTI gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (*Milestone e Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia, stipulati in data 28 dicembre 2021;

VISTA la Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e successive modificazioni;

VISTO il DPCM 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto MEF del 6 agosto 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 229 del 24 settembre 2021, con il quale sono state ripartite, fra l'altro, le risorse associate all'investimento 1.1 relativo al Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca ed ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) ed in particolare l'articolo 1 che al comma 3 stabilisce che *“le spese sostenute dalle Amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia”* e al successivo comma 4 che *“le Amministrazioni di cui al*



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

comma 1 adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

VISTO il Decreto MEF dell'11 ottobre 2021, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTO il Decreto MEF del 23 novembre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 309 del 30 dicembre 2021 che all'art. 1, comma 1, lett. b) ha rimodulato l'articolazione interna degli importi assegnati agli interventi a titolarità del Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 – Componenti 1 e 2 del PNRR, fermo restando l'importo complessivo originariamente assegnato;

VISTO il manuale su “*Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'Università e della Ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR Italia – versione 1.0*” fornito dall'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca, che fornisce una tabella di dettaglio riportante le assegnazioni di cui ai predetti DD.MM. dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e 23 novembre 2021, *dei c.d. “progetti in essere”*, tutti afferenti all'intervento M4C2-1.1., tra cui risultano le risorse PRIN già stanziati ai sensi dell'art. 238, comma 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;

VISTO il D.M. n. 1141 del 7 ottobre 2021 c.d. *Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 2: Dalla ricerca all'impresa*;

VISTO il D.M. n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm., recante il “*Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca*” in quanto compatibile con la disciplina di cui al D.D. 1409 del 14 settembre 2022;

VISTO il D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022, Bando PRIN 2022 PNRR, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea e, in particolare:

- l'articolo 5 “*Spese ammissibili*” che al comma 6 prevede che “*Non sono comunque ammissibili le spese sostenute oltre la data del **28 febbraio 2026***”;
- l'articolo 13 che in materia di proroghe e revoche fra l'altro prevede che “*In ogni caso, non potranno essere concesse proroghe ove eccedano la data del **28 febbraio 2026***”;
- l'Allegato 3 “*criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese*” che al paragrafo 2 “*Ulteriori disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione dei costi*” prevede che “*I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: a) i costi e le spese sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto, come indicato nel decreto di ammissione a finanziamento e, comunque, non oltre il **28 febbraio 2026***”;

VISTA la nota MEF RGS prot. 184823 del 1° luglio 2022 con cui viene chiarito che con riferimento alle tempistiche di monitoraggio e le modalità di erogazione e rendicontazione delle spese da parte dei Soggetti attuatori, quest'ultime possono seguire le regole specifiche dettate dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di investimento, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del decreto 11 ottobre 2021 e dalla Circolare della RGS n. 27 del 21 giugno 2022;

VISTA la circolare della RGS n. 27 del 21 giugno 2022 che fornisce le istruzioni per il corretto monitoraggio dei dati relativi alle misure del PNRR di cui sono titolari le Amministrazioni centrali;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTI i decreti direttoriali sotto riportati con i quali sono stati ammessi a finanziamento i progetti pervenuti in risposta al D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022, nonché i decreti direttoriali con i quali si è provveduto allo scorrimento delle graduatorie del settore PE10:

Settore ERC	n. decreto	Data decreto	Inizio attività progettuali	Termini attività progettuali
LS1	1363	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
LS2	1364	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
LS3	1365	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
LS4	1366	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
LS5	1367	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
LS6	1368	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
LS7	1369	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
LS8	1370	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
LS9	1377	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
PE1	1379	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
PE2	1380	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
PE3	1381	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
PE4	1386	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
PE5	1384	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
PE6	1382	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
PE7	1383	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
PE8	1385	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
PE9	1387	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
PE10	1388	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
PE10 scorrimento	1523	15/09/2023	14/12/2023	13/12/2025
PE11	1389	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
SH1	1376	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
SH2	1375	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
SH3	1374	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
SH4	1371	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
SH5	1372	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
SH6	1373	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025
SH7	1378	01/09/2023	30/11/2023	29/11/2025



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

VISTO il *Disciplinare di concessione delle agevolazioni*, allegato ai menzionati decreti di ammissione a finanziamento, che regola i rapporti tra il MUR e il Soggetto Beneficiario, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione e, in particolare:

– l'articolo 2 che:

- al comma 1 prevede che *"La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata **al 90° giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento** di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante"*;
- al comma 2 prevede che *"Le attività progettuali dovranno concludersi entro **24 mesi dalla data di avvio ufficiale** di cui al comma 1"*;
- al comma 3 prevede che *"Il MUR può autorizzare, previa motivata richiesta, un'estensione temporale della durata del progetto da concludersi comunque non oltre la data del **28 febbraio 2026**"*;
- al comma 4 prevede che *Eventuali proroghe, fino ad un massimo di 6 mesi, potranno essere richieste dal Principal Investigator esclusivamente per cause di forza maggiore o di legge e saranno concesse ad insindacabile giudizio del MUR, e comunque non potranno determinare la conclusione delle attività progettuali oltre la richiamata data del **28 febbraio 2026**;*

– l'articolo 4 che:

- al comma 1 prevede che *"Le spese totali ammissibili del progetto dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto proposto, nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati dall'Allegato 3 – criteri generali per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese al bando e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni."*
- al comma 3 prevede che *"Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino già effettuate o sostenute da parte dei soggetti partecipanti."*
- al comma 4 prevede che *"La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata alla scadenza temporale indicata all'art. 2, comma 2 del presente Disciplinare"*;
- al comma 5 prevede che *"Le spese sostenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciute ammissibili. **Non sono comunque ammissibili le spese sostenute oltre la data del 28 febbraio 2026**"*;
- al comma 6 prevede che *"Al fine di assicurare il rispetto dei termini definiti a livello nazionale per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché il conseguimento degli obiettivi del progetto, la corretta alimentazione del Sistema ReGiS, non sarà possibile riconoscere spese sostenute oltre il termine indicato"*;
- al comma 7 prevede che *"Nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi, non saranno oggetto di rendicontazione le spese gravanti sulla quota forfettaria."*
- al comma 8 prevede che *"Le spese sono ammissibili a condizione che ne sia stato effettuato il pagamento. In ogni caso non sono ammesse le spese il cui importo, come riportato nei relativi titoli a giustificazione sia di importo inferiore a 500,00 euro al netto di IVA"*;
- al comma 9 prevede che *"Non sono ammesse rendicontazioni integrative neanche se legate alla diffusione dei risultati di progetto."*;

– l'articolo 5 che:

- al comma 2 prevede che *"Il Principal Investigator produce altresì la relazione conclusiva delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero."*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

- al comma 3 prevede che *“La relazione delle attività progettuali è resa disponibile dal MUR al competente Comitato di Valutazione che attesta lo sviluppo dei progetti, valuta la conformità delle attività progettuali al principio del DNSH e verifica la congruità delle variazioni economiche eventualmente proposte in sede di rendicontazione. In questa fase, il Comitato di Valutazione può indicare al Principal Investigator dei correttivi per salvaguardare il raggiungimento di target e milestone associati al progetto.”*

ACQUISITI gli Atti obbligo, uno per ciascun progetto, sottoscritti digitalmente dal PI e dai responsabili di unità;

VISTE le *Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti attuatori degli interventi del PNRR Italia di cui il Ministero dell'Università e della Ricerca è Amministrazione titolare*, prot. n. 148 dell'8 febbraio 2024, destinate ai Soggetti Attuatori/Beneficiari con l'obiettivo di fornire le indicazioni procedurali per un corretto espletamento della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute nell'ambito dei progetti finanziati a valere sull'Investimento 1.1 *“Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale”* e, in particolare:

- il paragrafo 5.3 *“Documentazione delle spese”* laddove è chiarito che *in linea generale, le spese sostenute devono essere giustificate da quattro tipologie di documenti che devono essere conservati ed esibiti su richiesta degli organi di controllo: 1. giustificativi di impegno; 2. giustificativi di spesa; 3. giustificativi di pagamento 4. idonea documentazione probatoria delle attività realizzate;*

- il paragrafo 6.1 *“Criteri Generali”* laddove è chiarito che *per essere ammissibili tutte le spese devono rispondere ai requisiti di carattere generale di seguito elencati: **effettività, legittimità, temporalità: la spesa deve essere stata sostenuta - ed effettivamente pagata - durante il periodo di ammissibilità fissato dall'Avviso di riferimento e indicato nel Decreto di concessione del finanziamento;** tracciabilità, pertinenza e imputabilità, non cumulabilità. Pertanto, tutte le spese devono: [...] essere sostenute secondo principi di economia e sana gestione finanziaria; essere documentate con giustificativi conformi agli originali; – **essere effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di ammissibilità dei costi indicato nel decreto di concessione del finanziamento;** derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, ecc.), **essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; tali fatture o documenti probatori equivalenti devono essere “quietanzati “[...];***

VISTA la nota prot. MUR n. 5217 del 24 marzo 2025 con la quale il Responsabile del Gruppo di Lavoro **CODAU** Ricerca e Terza Missione, ha richiesto l'estensione del termine per la realizzazione delle attività progettuali fino al **28 febbraio 2026** dei progetti finanziati con il PRIN 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi scientifici e garantire il livello di spesa previsto per la realizzazione dei progetti, rimanendo fermo il successivo termine di 60 giorni per completare la rendicontazione delle spese;

VISTA la nota prot. MUR n. 5427 del 26 marzo 2025 con la quale il Segretario Generale del **CODIGER**, ha richiesto l'estensione del termine per la realizzazione delle attività progettuali fino al **28 febbraio 2026** dei progetti finanziati con il PRIN 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi scientifici e garantire il livello di spesa previsto per la realizzazione dei progetti, rimanendo fermo il successivo termine di 60 giorni per completare la rendicontazione delle spese;

RITENUTO di concedere, per tutti i settori ERC, una proroga, generalizzata ed uniforme del termine ultimo per la conclusione delle attività progettuali finanziate con il Bando PRIN 2022 PNRR, al **28 febbraio 2026**;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

***Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA***

Articolo 1

Proroga e adempimenti amministrativi.

1. Per i motivi esposti in premessa, al fine di consentire il completamento delle attività progettuali e raggiungere i previsti obiettivi scientifici nonché garantire il livello di spesa preventivato, il termine ultimo per la conclusione dei progetti PRIN 2022 PNRR di cui al decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 (Bando PRIN 2022 PNRR) è fissato al **28 febbraio 2026**.
2. Resta salva la possibilità di concludere le attività progettuali prima della scadenza di cui al precedente comma 1.
3. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata alla data di conclusione delle attività progettuali ovvero alla data del **28 febbraio 2026**. Alla data di conclusione delle attività progettuali le spese devono essere state effettivamente sostenute e quietanzate.
4. Qualora le attività progettuali si concludano prima della scadenza di cui al precedente comma 1, sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi al termine delle medesime attività progettuali, purché relativi a titoli di spesa siano emessi entro la data di scadenza del progetto.
5. **Rimane fermo, in ogni caso, che non sono considerate ammissibili le spese sostenute dopo il 28 febbraio 2026, anche se relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.**
6. Il Soggetto beneficiario, il Coordinatore Scientifico del progetto e i Responsabili delle Unità di ricerca, per quanto di rispettiva competenza, si obbligano a comprovare - entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del progetto - la realizzazione del progetto, fornendo al MUR una relazione tecnico scientifica *in itinere* relativa all'ultimo periodo di attività comprensivo dell'eventuale periodo di proroga e una relazione tecnico scientifica finale unica per tutto il progetto, da redigersi secondo la modulistica prevista appositamente predisposta. Entro il medesimo termine sono resi disponibili gli esiti delle valutazioni del Comitato tecnico scientifico sulle relazioni tecnico scientifico richiamate.
7. Qualora le attività progettuali si concludano prima della scadenza di cui al precedente comma 1, la rendicontazione amministrativo contabile relativa all'ultimo periodo di attività, comprensiva dell'eventuale periodo di proroga, è effettuata mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni successivi al termine delle medesime attività progettuali. Entro il medesimo termine è resa disponibile l'attestazione di regolarità delle spese sostenute e delle procedure seguite, rilasciata nell'ambito dei previsti controlli dell'Autorità di Audit.
8. Per i progetti le cui attività si concludano il **28 febbraio 2026**, le relazioni tecnico scientifiche di cui al precedente comma 6 nonché la rendicontazione amministrativo contabile relativa all'ultimo periodo di attività, comprensivo dell'eventuale periodo di proroga, sono effettuate mediante apposita procedura telematica, entro il **29 aprile 2026**. Entro il medesimo termine sono resi disponibili gli esiti delle valutazioni del Comitato tecnico scientifico e l'attestazione di regolarità delle spese sostenute e delle procedure seguite, rilasciata nell'ambito dei previsti controlli dell'Autorità di Audit.
9. Resta salva la possibilità di concludere gli adempimenti di rendicontazione tecnico scientifici e amministrativi – contabili prima delle scadenze di cui al presente articolo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

Art. 2

Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, vengono confermati i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione indicati nella normativa citata in premessa e nel *Disciplinare di concessione delle agevolazioni* allegato ai decreti di ammissione a finanziamento di ciascun settore ERC.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Di Felice

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse